



CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA SEDE CENTRALE E IL DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD-OVEST

CIG 762050607E

Il Responsabile
della Struttura Semplice Ufficio Tecnico
Ing. Massimo Varalda
(FIRMATO IN ORIGINALE)

ART. 1 – OGGETTO E TIPOLOGIA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione agli impianti elettrici e speciali presso le sedi Arpa di:

PIEMONTE NORD – OVEST		
TORINO SEDE CENTRALE	Via Pio VII 9	uffici
GRUGLIASCO (TO)	Via Sabaudia 164 pal. A	uffici e laboratori
GRUGLIASCO (TO)	Via Sabaudia 164 pal. B	uffici e laboratori
LA LOGGIA (TO)	Strada Nizza 24	magazzino
IVREA (TO)	Via Jervis 30	uffici e laboratori
PINEROLO (TO)	Stradale San Secondo 10	uffici
SETTIMO TORINESE (TO)	Via Regio Parco 9	uffici

L'elenco, non esaustivo, delle dotazioni oggetto di controllo, revisione e manutenzione è riportato nella parte II "Disposizioni tecniche" del presente documento.

L'appalto prevede la presenza di requisiti ambientali recante "Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento e raffrescamento approvato con DM 7 marzo 2012.

ART. 2 – DURATA E CONSEGNA

La durata dell'appalto è stabilita in anni **due** a partire dalla data di consegna degli impianti o sino all'esaurimento dei fondi, nel caso non siano ancora trascorsi due anni.

La stipula del contratto sarà, quindi, in modalità telematica.

Non è ammesso il rinnovo tacito del contratto.

ART. 3 – VALORE DELL'APPALTO

Per far fronte al presente appalto, l'Amministrazione prevede lo stanziamento del seguente importo:

Categoria lavori OS30	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (€)	Totale (€) (o.f.e.)
Importo appalto (€)		
38.000,00	1.500,00	39.500,00

Gli importi sono al netto dell'IVA di legge.

ART. 4 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle leggi, regolamenti e norme tecniche che regolano la materia oggetto d'appalto, tra cui in particolare:

- il D.Lgs. 50/2016;
- il DPR 207/2010 per gli articoli in vigore;
- il D.M. 37/2008;
- il DM 7 marzo 2012;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
- il Codice Civile.

Devono inoltre essere osservate la normativa in materia di prevenzione incendi, le disposizioni dell'INAIL (ex ISPESL) e dei Vigili del Fuoco e le disposizioni regionali, provinciali e comunali che abbiano attinenza con l'appalto.

In merito alla gestione dei rifiuti Il Fornitore assume il ruolo di "produttore" di tutti i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione e dovrà, a propria cura e spese:

- adempiere a tutte le disposizioni legislative applicabili concernenti i rifiuti in genere, i rifiuti pericolosi ed i rifiuti d'imballaggio anche per quanto attiene alle segnalazioni da effettuare alle autorità competenti, e osservare tutte le prescrizioni del D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI), per quanto applicabile nonché del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 e s.m.i..
- trasportare i materiali di risulta ed i rifiuti, di proprietà del Fornitore, provenienti dalle attività di pulizia, controllo, verifica, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria degli impianti dai siti di produzione alle pubbliche discariche autorizzate, in ottemperanza alla normativa vigente.
- Rendere disponibili, su richiesta del Direttore dei lavori copia della documentazione comprovante la corretta gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente nonché del principio di trasparenza e tracciabilità dei rifiuti.

ART. 5– ATTIVITA' DEI LAVORI

Nell'ambito dell'appalto sono previste le seguenti tipologie manutentive:

- manutenzione episodica, avente lo scopo di sanare i guasti e interessa parti limitate dell'impianto
- manutenzione programmata, quale insieme di interventi eseguiti secondo una previsione con lo scopo di ridurre la probabilità di rotture o il degradare delle prestazioni dell'impianto
- manutenzione straordinaria, il cui scopo è quello di ricondurre il funzionamento degli elementi e, quindi, dell'impianto alle condizioni ordinarie di esercizio, nonché riportare gli impianti al rispetto della normativa vigente o di adeguare parti di impianto a seguito di modifiche distributive dei luoghi di lavoro.

5.1 Lavori

I lavori dovranno essere eseguiti in osservanza agli ordini di servizio, nel rispetto delle norme di buona tecnica e delle norme di sicurezza.

L'appaltatore dovrà sempre assicurare il coordinamento con gli interventi impiantistici di altra natura ed edili che si rendessero eventualmente necessari.

La stazione appaltante controllerà e coordinerà l'andamento dei lavori attraverso il D.L., che può avvalersi del supporto del referente della manutenzione della sede o di persona facente parte dell'ufficio di direzione lavori, alle cui disposizioni l'appaltatore dovrà attenersi.

All'appaltatore potrà essere richiesto di intervenire in qualsiasi giorno dell'anno, compresi i prefestivi e festivi, nell'arco delle 24 ore. A tale scopo l'appaltatore dovrà comunicare il proprio recapito telefonico, fax, telefono cellulare o segreteria telefonica per le richieste d'intervento.

L'accesso alla sede dovrà essere sempre concordato con il D.L. o con persona da questi indicata, o con il referente alla manutenzione della sede stessa.

I lavori vengono classificati come segue:

- lavori ordinari
- lavori urgenti e indifferibili

e saranno oggetto di specifici ordini di servizio, numerati progressivamente e datati, inviati via posta elettronica o, in assenza, via fax, all'appaltatore dal D.L. o dal referente alla manutenzione; gli ordini di servizio conterranno la descrizione dell'intervento da eseguire e la relativa tempistica.

Gli ordini di servizio, per la loro contabilizzazione, dovranno essere debitamente firmati dal D.L., dal direttore operativo, dall'appaltatore e dal referente alla manutenzione della sede.

Qualora gli ordini di servizio non indichino i tempi di realizzazione dei lavori, questi dovranno essere ultimati entro e non oltre **cinque giorni lavorativi** dal loro ricevimento.

Qualora sorgessero difficoltà o imprevisti tali da non consentire il rispetto di detta tempistica, l'appaltatore dovrà comunicarlo tempestivamente alla stazione appaltante indicando un'altra scadenza.

• Lavori ordinari

I lavori ordinari, intendendo come tali quelli volti alla manutenzione conservativa, correttiva, riparativa finalizzata alla conservazione del bene o al mero ripristino di condizioni di efficienza e sicurezza, possono anche essere richiesti dal referente alla manutenzione della sede tramite ordine di servizio

che, in tal caso, potrà essere inviato all'appaltatore dal referente; il referente, dovrà, però, informare, preventivamente, il D.L. del lavoro da effettuare.

In relazione alle caratteristiche e all'entità dei lavori da eseguire, all'appaltatore può essere richiesto un **preventivo**; il preventivo dovrà riportare la descrizione dell'intervento, la stima analitica del costo, i tempi presunti di esecuzione.

La stazione appaltante dovrà esprimersi formalmente sul preventivo: l'assenso costituirà apposito ordine di intervento che la stazione appaltante nella figura del D.L. o del Responsabile del Procedimento invierà, oltre che all'appaltatore, al referente alla manutenzione della sede interessata dall'intervento stesso.

• **Lavori urgenti e indifferibili**

I lavori urgenti e indifferibili, intendendo come tali quelli volti a sanare situazioni di rischio e/o di interruzione dell'attività lavorativa, possono anche essere richiesti verbalmente e in tali casi, si procederà successivamente alla loro formalizzazione scritta. La valutazione dell'urgenza sarà ad insindacabile discrezione della stazione appaltante attraverso il D.L. o il referente alla manutenzione della sede.

Nel caso in cui la segnalazione pervenga dal referente delle sedi interessate, questi dovrà avvertire preventivamente il D.L., anche solo telefonicamente, per concordare modalità operative ed esecutive dei lavori stessi.

Qualora non sia possibile la redazione di un preventivo, farà fede il **consuntivo**, di cui il D.L. dovrà valutare la congruità prima dell'emissione della relativa fattura. Il consuntivo dovrà contenere le motivazioni dell'intervento eseguito, la descrizione dell'intervento stesso, la stima analitica dei costi sostenuti, la data di inizio e fine dei lavori, la data e l'ora della segnalazione e dovrà essere controfirmato dalla stazione appaltante, nella figura del referente alla manutenzione della sede e dal D.L.. Al consuntivo dovranno essere allegate le prove effettuate per verificare la funzionalità dell'intervento e le certificazioni di legge, se dovute.

In caso di lavori urgenti, l'appaltatore dovrà intervenire entro e non oltre **2 ore** dalla richiesta. Questi interventi dovranno essere assicurati per ventiquattro ore al giorno per tutto l'anno.

Per gli interventi in urgenza, **al di fuori dell'orario di ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 17,00) e nei giorni festivi e prefestivi**, all'appaltatore sarà riconosciuto un compenso aggiuntivo forfettario, non soggetto a ribasso d'asta, pari a euro **55,00** (cinquantacinque/00), Iva inclusa, a prescindere dal luogo di intervento e dall'ora.

• **Lavori straordinari**

I lavori straordinari sono effettuati solo previo assenso del D.L..

In tal caso l'appaltatore dovrà:

- predisporre apposito preventivo di spesa che dovrà riportare, oltre al costo, la tipologia dell'intervento da eseguire e i tempi di esecuzione;
- inviare alla stazione appaltante, entro 5 giorni lavorativi, il preventivo per l'autorizzazione da parte della stazione appaltante stessa.

La stazione appaltante deve esprimersi formalmente sul preventivo: l'assenso formale costituirà specifico ordine di intervento che la stazione appaltante stessa invierà, oltre che all'appaltatore, al referente delle manutenzioni della sede Arpa interessata e al D.L..

La stazione appaltante ha la facoltà di non dare corso all'intervento e di decidere se avvalersi di soggetti terzi diversi dall'appaltatore, senza che l'appaltatore possa avanzare pretesa alcuna.

Qualora gli interventi siano eseguiti su impianti, o parti di essi, che siano già stati oggetto di interventi di manutenzione straordinaria da parte dell'appaltatore nel corso del presente appalto, tali interventi saranno eseguiti a cura e spese dell'appaltatore stesso, senza alcun onere per la stazione appaltante.

Una volta terminato l'intervento dovrà essere consegnato alla stazione appaltante, firmato dall'appaltatore, un rapporto consuntivo riportante:

- la descrizione sintetica dell'intervento;
- la data e l'ora di ricezione della segnalazione;

- la data e l'ora di inizio e fine dell'intervento;
- l'importo dell'intervento con specificazione delle voci di costo;
- le annotazioni su eventuali criticità.

Al consuntivo dovranno essere allegate le prove effettuate per verificare la funzionalità dell'intervento e la documentazione e le certificazioni di legge se dovute, oltre agli elaborati as built, fatta salva l'applicazione del D.M. 37/2008 in relazione all'entità e alla tipologia dell'intervento eseguito.

Il consuntivo dovrà essere controfirmato dalla stazione appaltante nella figura del referente della manutenzione della sede e quindi del D.L., come attestazione dell'esecuzione a regola d'arte e secondo le disposizioni impartite, al fine dell'ammissione a liquidazione.

5.2 Attività di verifica e controllo

L'appaltatore dovrà svolgere attività di verifica e controllo sul funzionamento ed efficienza dei componenti degli impianti elettrici e speciali, verificando altresì i dispositivi di sicurezza e di blocco.

Tale attività comprenderà le operazioni che indicativamente sono riportate all'art. 27. **A tal fine l'appaltatore dovrà predisporre un programma contenente le operazioni da eseguire e la frequenza dei controlli**, che dovrà inviare alla stazione appaltante per l'assenso.

Al termine di tale attività dovrà essere rilasciato un rapporto consuntivo indicante:

- la sede oggetto di verifica;
- la data della verifica;
- l'ora di inizio e termine della verifica;
- la tipologia di impianto/apparecchiatura oggetto di verifica;
- le verifiche e i controlli effettuati;
- l'esito della verifica;
- eventuali anomalie riscontrate e rimedi.

Il rapporto dovrà essere firmato dall'appaltatore e dalla stazione appaltante nella figura del referente alla manutenzione della sede oggetto di verifica o del D.L.

L'appaltatore dovrà altresì informare la stazione appaltante della necessità di interventi di riqualificazione e/o adeguamento normativo che sono da intendere fuori dal presente contratto.

5.3 Attività di supporto

L'appaltatore dovrà provvedere all'assistenza tecnica durante le visite dei funzionari degli organismi preposti alle verifiche periodiche degli impianti di cui al DPR 462/2001.

Anche in tal caso l'appaltatore consegnerà un rapporto consuntivo indicante l'attività svolta.

ART. 6 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali impiegati debbono essere di primaria marca e di larga diffusione, avere caratteristiche adeguate al loro impiego, essere rispondenti alle norme vigenti nel settore, nonché compatibili con l'impianto; la rispondenza dovrà essere attestata da appositi certificati di omologazione ai sensi delle vigenti leggi in materia, in relazione alla classificazione dell'ambiente in cui vengono installati. Per le apparecchiature di nuova installazione l'appaltatore dovrà fornire marche dotate di omologazione.

Tutti i materiali e le apparecchiature, prima della loro installazione, dovranno essere sottoposti all'esame ed all'accettazione del direttore dei lavori che potrà rifiutarli ed esigere la loro sostituzione qualora non risultassero corrispondenti a quelli esistenti, o non possedessero i requisiti e le qualità richieste.

In ogni caso anche se i materiali fossero già stati impiegati e se ne rilevasse un qualsiasi difetto, sino a collaudo definitivo l'appaltatore sarà tenuto alla sostituzione dei medesimi comprese tutte le spese relative, quali il ripristino delle opere murarie e varie.

Nel caso in cui, durante gli interventi di manutenzione, si renda necessaria la sostituzione di parti dell'impianto dovranno essere usati ricambi originali o conformi, la cui corrispondenza alle normative vigenti in materia sia attestata da apposita omologazione e/o certificazione del produttore.

ART. 7 – PRESIDIO FISSO, REMUNERAZIONE

La stazione appaltante per particolari esigenze potrà richiedere l'attivazione di un presidio fisso inteso come presenza e disponibilità continuativa di lavoratori dell'appaltatore in orario comunque definito dalla stazione appaltante, il cui costo sarà computato sulla base delle ore/uomo secondo i corrispettivi della manodopera di cui alle tariffe vigenti per il settore degli impianti tecnologici.

Le attività, le modalità operative e le condizioni di esecuzione che il presidio fisso dovrà svolgere saranno concordate tra la stazione appaltante e l'appaltatore.

ART. 8 - VARIANTI IN AUMENTO E/O DIMINUZIONE

La stazione appaltante si riserva di introdurre, nei limiti di legge, le opportune varianti rese necessarie esclusivamente per i seguenti motivi:

- per sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause imprevedute ed imprevedibili;
- per mutate esigenze di servizio e/o di utilizzo degli immobili da parte della stazione appaltante;
- per dismissione di immobili e/o attività.

Quindi, se nel corso dell'esecuzione del presente appalto occorresse un aumento o una diminuzione delle prestazioni, dovute ad una variazione del numero, della consistenza degli immobili e/o delle dotazioni previste nel presente documento, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto del corrispettivo contrattuale.

ART. 9 - PAGAMENTI

• Lavori

La contabilizzazione dei lavori eseguiti avviene sulla base della descrizione e della quantità fisica riportate sugli stati di avanzamento lavori; **per la determinazione del costo si utilizzeranno i prezzi unitari del prezzario della Regione Piemonte in vigore all'atto di indizione della gara (edizione 2018) al netto del ribasso offerto**; in caso di prezzi unitari mancanti il costo dell'intervento sarà computato desumendolo da listini ufficiali vigenti nell'area interessata o ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili comprese nel contratto o ricavandoli da nuove e regolari analisi. Al costo così desunto sarà sempre applicato il ribasso offerto in sede di gara. Per il costo della manodopera si farà riferimento alle tariffe di settore, laddove non previste nelle voci di prezzario come posa, in vigore all'atto di indizione della gara, nel territorio dove ha luogo la prestazione. Il ribasso, in tal caso, sarà da applicare unicamente ai costi generali e all'utile di impresa.

• Attività di verifica e attività di supporto

Tali attività saranno contabilizzate sulla base delle ore effettivamente impiegate risultanti dal rapporto consuntivo.

Ad avvenuta esecuzione positiva dei lavori, gli ordini eseguiti, debitamente firmati come indicato all'art. 9, con il relativo conto e l'esatta misurazione dei lavori realizzati e delle somministrazioni effettuate, eventualmente a parziale rettifica di quanto espresso nel preventivo, nonché con l'indicazione del costo degli oneri per la sicurezza sostenuti, dovranno essere inviati **entro e non oltre il mese successivo a quello di esecuzione**, al D.L. per la contabilizzazione.

Le fatture dovranno riportare l'indicazione delle seguenti voci:

- il codice CIG
- la descrizione dei lavori
- il lotto di riferimento
- la dicitura "canone"
- il numero della rata
- importo della rata
- il codice IBAN relativo al conto dedicato ai lavori ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento
- la struttura liquidante: Struttura Semplice Ufficio Tecnico

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare riserve o eccezioni.

Sull'importo netto di ogni singola fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30, c. 5, del D.Lgs 50/2016. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale dopo verifica di conformità da parte della stazione appaltante.

Pertanto l'appaltatore dovrà fatturare i canoni intermedi per un importo pari al 99,5% dell'importo netto progressivo, computando nella fattura finale di saldo l'ammontare delle ritenute effettuate.

Dai pagamenti saranno detratte le eventuali penali rilevate.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico, tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Il codice univoco ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche, è il seguente: **UFUD7K**. Con riferimento alle modalità di versamento dell'Iva, tenuto conto della norma introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 – art.17 ter, D.P.R. 633/72, **prima di emettere la fattura si dovrà contattare l'ufficio contabilità** (dott. Varasano tel. 011/19680455, sig. Pellizzeri tel. 011.19680452), **precisando la tipologia di appalto e di intervento, in relazione alla circolare n. 14/E del 27.03.2015, sull'applicabilità o meno del regime di reverse charge**. Le fatture, intestate ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017, dovranno recare il seguente indirizzo: Arpa Piemonte- Via Pio VII 9, 10135 Torino, e saranno pagate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura (farà fede il timbro di protocollo in arrivo), previo DURC positivo.

Arpa Piemonte, come altre Pubbliche Amministrazioni, non sempre è in grado di garantire pagamenti regolari. Al fine di valutare l'opportunità di partecipare alla procedura in oggetto, si invita a verificare le tempistiche di pagamento delle fatture sulla sezione TRASPARENZA - Gestione dei pagamenti del sito istituzionale di Arpa Piemonte al seguente indirizzo <http://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/gestione-dei-pagamenti>.

I ritardi nei pagamenti non danno in nessun caso diritto alla Ditta aggiudicataria a sospendere l'esecuzione del contratto. Eventuali interessi per ritardato pagamento saranno calcolati in base alla normativa vigente.

ART. 10 - ELENCO PREZZI

Come già indicato, per i lavori oggetto del presente appalto i prezzi di riferimento sono quelli del Preziario delle Opere Pubbliche edito dalla Regione Piemonte, in vigore all'atto di indizione della gara d'appalto (edizione anno 2018), a cui si applicherà il ribasso d'asta.

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori a misura comprendono tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e le loro lavorazioni ed impiego, indennità di passaggi, di cantieri, di occupazioni temporanee e diverse, di depositi, mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, trasporti e scarichi in ascesa e discesa e quanto altro occorra per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'impresa dovrà sostenere a tale scopo.

I prezzi tutti soggetti alla variazione d'asta sotto le condizioni del contratto e del presente capitolato speciale, si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di convenienza a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

I prezzi sono comprensivi della percentuale per spese generali e utili dell'impresa almeno pari al valore del 24,30% come stabilito dal prezzario della Regione Piemonte.

• Opere a misura

In particolare nei prezzi delle opere a misura sono compresi gli oneri per i ponteggi interni, per l'illuminazione di sicurezza dei ponteggi esterni, per la pulizia e lo sgombero completo del cantiere al termine dei lavori, per i noleggi delle apparecchiature di sollevamento (gru, montacarichi, ecc.), dei dispositivi di sicurezza e di tutte le opere accessorie anche se non specificatamente richiamate.

Nei prezzi dei noleggi si intendono comprese e compensate le spese di carico, scarico, il normale sfrido d'impiego e di eventuale limitata lavorazione.

Per nolo di automezzi, nel costo sono comprese tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.), nonché la prestazione dell'autista.

Per il nolo di macchinari il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

- **Materiali a piè d'opera**

Nei prezzi dei materiali a piè d'opera è compresa ogni spesa per la fornitura dei materiali, il loro trasporto in sito, carico e scarico, dazi e tasse di ogni genere e quanto altro occorra per dare i materiali stessi pronti a piè d'opera sul luogo d'impiego.

- **Mano d'opera**

Nei prezzi della mano d'opera è compresa ogni spesa per fornire gli operai di attrezzi e di utensili del mestiere, di dispositivi di sicurezza, e la loro manutenzione e nel caso di lavoro notturno e di lavoro da eseguirsi in locali oscuri, anche della spesa dell'illuminazione dei cantieri, nonché la quota per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.

NOTA BENE

- il comune furgone, le automobili, gli attrezzi e utensili manuali ed elettrici non saranno conteggiati come noleggi, ma solo come normale e dovuta dotazione d'impresa già ritenuta remunerata nei prezzi di valutazione opere.

ART. 11 - ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Sono a totale carico dell'appaltatore, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante:

- a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) le spese per attrezzi, materiali e opere provvisoriale e per quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del D.L., o del responsabile del procedimento;
- e) gli accertamenti preventivi dell'eventuale presenza nell'area di intervento di altre reti impiantistiche e/o sottoservizi, provvedendo, se del caso, informato il D.L., al loro spostamento, previo ottenimento, da parte dei competenti uffici, dell'autorizzazione, se dovuta;
- f) gli allacciamenti alle utenze necessari all'esecuzione dei lavori, provvedendo, in caso di ritardo o impossibilità negli allacciamenti da parte degli enti erogatori, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori stessi;
- g) le spese per le vie di accesso al cantiere;
- h) le spese per il passaggio, per occupazioni temporanee;
- i) ogni qualsiasi opera, predisposizione, accorgimento, indicazione e simili inerenti all'igiene e sicurezza, dovendosi l'appaltatore attenere, in materia, a tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti all'epoca dell'esecuzione del lavoro;
- j) la pulizia quotidiana del cantiere e il trasporto e l'allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale o mezzo d'opera dando l'area assegnata al cantiere completamente libera, pulita ed in condizioni di completo riutilizzo;
- k) la sorveglianza del cantiere e l'assicurazione contro il furto anche durante le ore notturne, i giorni festivi, compresi i periodi di sospensione dei lavori;
- l) sbarramenti, cavalletti, coni, birilli, piastrine, semafori, cartelli di avviso, di prescrizione e di indicazione, lumi per segnali notturni e comunque tutti i mezzi ed opere necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, attuando una completa protezione e segnalazione del cantiere, ove per cantiere si intendono le aree oggetto dei lavori. Tutte le predisposizioni dovranno essere conformi alle norme di prevenzione degli infortuni con particolare riferimento ai disposti del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., restando sollevata da ogni responsabilità la stazione appaltante ed il personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- m) la sorveglianza dei lavori, del cantiere e dei magazzini, anche se in questi vi siano materiali di proprietà della stazione appaltante;
- n) il carico e trasporto in discarica o la rottamazione dei materiali di risulta;
- p) la documentazione fotografica dei lavori nel corso della loro esecuzione;

- q) le spese inerenti alle verifiche di ogni genere, inerenti alla messa in funzione degli impianti, nonché gli oneri relativi alle certificazioni degli impianti stessi ai sensi delle vigenti leggi;
- r) **in caso di nuovi impianti, l'appaltatore, a norma del D.M. 37/2008, dovrà produrre il progetto ed aggiornare i disegni degli impianti preesistenti che siano oggetto di modifica, produrre gli elaborati "AS-Built", produrre le dichiarazioni di conformità, effettuare i collaudi e fornire quant'altro necessario per consentire alla stazione appaltante di ottenere le autorizzazioni eventualmente dovute dagli enti preposti;**
- s) la presentazione dei campioni di materiali che la D.L. riterrà opportuni;
- t) gli oneri per l'eventuale occupazione di aree pubbliche provvedendo a tutte le incombenze per ottenere le necessarie autorizzazioni;
- u) smaltimento rifiuti provenienti dai lavori;
- v) smaltimento olio, batterie, filtri, etc.

ART. 12 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione del cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

La stazione appaltante, tramite il D.L., ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati da imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della stazione appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

ART. 13 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE, DIRETTORE E ASSISTENTI DI CANTIERE

Al fine di garantire la tempestività nell'esecuzione degli interventi, l'appaltatore dovrà, per tutta la durata del contratto, avere la sede legale ed operativa della propria attività, nel territorio della provincia interessata dal presente appalto.

Per tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del D.M. 145/2000, ossia dove ha sede l'ufficio di Direzione Lavori della stazione appaltante; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnica e morale, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la stazione appaltante che provvede a dare comunicazione all'ufficio di Direzione dei Lavori.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata del contratto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la stazione appaltante, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che perciò spetti alcuna indennità.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il D.L. ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Ogni variazione del domicilio, o delle persone operanti in cantiere, deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 14 – PERSONALE DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve far pervenire alla stazione appaltante:

- il nominativo di un proprio rappresentante delegato a tenere i rapporti con la stazione appaltante il quale dovrà avere piena conoscenza della documentazione di appalto per la gestione dei relativi lavori;
- il nominativo del personale dipendente addetto alla manutenzione degli impianti e la specifica mansione.

Ogni eventuale cambiamento deve essere comunicato per iscritto al direttore dei lavori e alla stazione appaltante.

Il personale deve essere professionalmente qualificato in relazione alle caratteristiche dei lavori ed operare nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti.

Per ogni lotto e per tutti gli immobili dovrà essere assicurata la reperibilità del personale addetto, anche di notte e nei giorni festivi, il quale dovrà intervenire entro le tempistiche e secondo le modalità specificate agli artt. 5 e 6 del presente documento.

ART. 15 - DIRITTI ED ONERI DELLA STAZIONE APPALTANTE, RAPPRESENTANTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante consegnerà ed affiderà all'appaltatore i locali ove sono ubicati gli impianti e le apparecchiature. L'appaltatore assumerà da quel momento la responsabilità degli impianti sollevando la stazione appaltante stessa da ogni responsabilità, civile e penale, inerente la conduzione e la manutenzione degli impianti stessi.

La stazione appaltante potrà in qualsiasi momento procedere ad ispezioni per verificare le condizioni di mantenimento degli impianti e richiedere l'esecuzione di prove tecniche per accertare lo stato degli impianti stessi e delle apparecchiature di sicurezza e regolazione.

La stazione appaltante si impegna inoltre, a consegnare all'appaltatore tutta la documentazione in suo possesso inerente gli impianti in questione.

Sono a carico della stazione appaltante le sole assistenze edili; eventuali interventi sugli impianti elettrici afferenti agli impianti in questione sono a carico dell'appaltatore.

Rappresentante della stazione appaltante sarà il Responsabile del Procedimento che gestirà, in coordinamento con il direttore dei lavori, il presente appalto.

La stazione appaltante provvederà, inoltre, a comunicare all'appaltatore il nominativo del direttore dei lavori e il nominativo dei referenti alla manutenzione per ogni singola sede Arpa.

ART. 16 - OBBLIGHI ANTINFORTUNISTICI E APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

L'appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti nazionali collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti.

Il suddetto obbligo vincola l'appaltatore indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dalle dimensioni dell'Impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'appaltatore deve altresì osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, libertà e dignità dei lavoratori, comunicando inoltre alla stazione appaltante, entro 15 giorni dalla consegna degli impianti, gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi.

L'appaltatore è l'unico responsabile del puntuale rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei lavoratori e dovrà attuare tutte le precauzioni che lo svolgimento dei lavori richiederà.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna degli impianti.

La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. La stazione appaltante ha, tuttavia, la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di liquidazione dei corrispettivi.

ART. 17 - TUTELA DEI LAVORATORI

Si fa riferimento a quanto previsto all'art. 30, c. 5, del D.Lgs 50/2016:

- in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
- in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, proporrà, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
- ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico;
- nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 18 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'appaltatore è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto, le norme regolamentari di cui al D.Lgs. 81/2008.

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga inoltre a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

L'appaltatore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni e sarà tenuta al rispetto integrale ed all'osservanza di tutte le disposizioni della normativa in materia di sicurezza, in particolare alle disposizioni prescritte dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

L'appaltatore risponde, pertanto, pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad esso, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo a riguardo sollevata la stazione appaltante da ogni responsabilità ed onere. La stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dell'eventuale danno subito.

ART. 19 - SICUREZZA

Al fine di garantire e tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti Arpa, l'appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni DUVRI. L'appaltatore, è tenuto a fornire, prima della consegna dei lavori, l'elenco di tutto il personale tecnico dipendente addetto a ciascuna squadra di lavoro. Eventuali variazioni dell'organigramma dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto al direttore dei lavori e alla stazione appaltante.

I lavoratori dell'appaltatore, nonché eventuali subappaltatori, che svolgeranno la propria attività presso le sedi Arpa, dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento ai sensi dell'art. 26, c. 8, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Durante l'esecuzione dei lavori, i manutentori dovranno attenersi alle direttive impartite dal direttore dei lavori del contratto al fine di limitare i disagi e gli ostacoli al normale svolgimento delle attività Arpa.

Qualora esigenze di funzionamento dei laboratori ed uffici Arpa lo rendano necessario, le attività dovranno essere svolte a più riprese senza che questo comporti maggiori compensi per l'appaltatore.

Fermo restando il programma operativo di cui all'art. 30 del presente documento, la data di effettivo svolgimento delle attività dovrà essere preventivamente concordata con il direttore dei lavori del contratto con congruo anticipo.

ART. 20 - PENALI

Concetto di inadempimento

L'appaltatore è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito ed in particolare al puntuale rispetto dei termini e delle modalità di effettuazione dei lavori di cui al rispettivo paragrafo.

È considerato inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, il ritardo anche di un solo giorno, rispetto ai termini previsti nel presente documento.

Contestazione dell'adempimento

L'eventuale inadempimento delle proprie obbligazioni da parte dell'appaltatore, debitamente accertato dai competenti uffici stazione appaltante, dovrà essere formalmente contestato.

L'appaltatore potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Al termine dell'iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, la stazione appaltante potrà dare corso a quanto di seguito riportato.

Penalità

Ferme restando le penalità di cui al documento Condizioni Generali di Contratto, di cui al bando "Termoidraulici" del MePa, sono previste le seguenti penalità:

ritardo delle tempistiche previste dalle attività di cui all'art. 5 del presente documento– 1% dell'ammontare netto contrattuale per ogni ora/giorno di ritardo previsto;

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuti dall'appaltatore saranno trattenute dalla stazione appaltante sulla fattura in pagamento e, ove questa non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss. Cod. Civ.

In tal caso, nell'eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l'appaltatore è tenuto a ricostituire, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta della stazione appaltante, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell'importo netto contrattuale, poiché arrivati a questo limite, la stazione appaltante potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all'incameramento della cauzione e, successivamente, a risolvere il contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l'esecuzione dei lavori mediante altra ditta, con diritto di rivalsa nei confronti della ditta del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento danni.

L'importo complessivo delle penali per ciascun quadrimestre sarà detratto dai compensi relativi al quadrimestre corrispondente.

ART. 21 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016; parimenti la stazione appaltante potrà esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. stesso.

In caso di inadempimento dell'appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti contrattualmente che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r dalla stazione appaltante per porre fine all'inadempimento, la stazione appaltante stessa ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venire meno di uno o più requisiti previsti dalla normativa di legge per la partecipazione alla gara;
- b) nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- c) in caso di inosservanza degli obblighi concernenti il personale in materia di lavoro e sicurezza;
- d) nel caso siano state comminate due o più diffide o richiami;
- e) in caso di frode o di grave negligenza;
- f) qualora l'appaltatore non provvedesse all'integrazione della cauzione, in caso di escussione, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, la stazione appaltante avrà diritto di escutere la cauzione prestata. In ogni caso, resta fermo il diritto della stazione appaltante al risarcimento dell'ulteriore danno.

La stazione appaltante ha, altresì, diritto nei casi di:

- a) giusta causa;
 - b) reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi;
- di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
- b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

In questi casi l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e dovrà risarcire il danno che provenisse alla stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dalla esecuzione dei lavori d'ufficio in economia.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione dei lavori, la stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con lettera raccomandata a/r.

In tali casi, l'appaltatore ha diritto al pagamento dei lavori prestati, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

ART. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CREDITO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma: ogni atto contrario è nullo di diritto.

In materia di subappalto si rinvia integralmente all'art. 105 del D.Lgs.50/2016.

Qualora l'appaltatore non abbia indicato in sede di offerta le parti dei lavori che intende eventualmente subappaltare, in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto sarà preclusa ogni possibilità di subappalto in corso di appalto.

Il subappalto è condizionato all'accertamento dei requisiti del subappaltatore da parte della stazione appaltante.

L'appaltatore dovrà imporre al subappaltatore l'obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con la stazione appaltante. A tal fine il subappaltatore dovrà presentare una dichiarazione attestante la conoscenza e l'accettazione del presente documento.

La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, secondo quanto previsto dall'art. 105 D.Lgs 50/2016 s.m.i. comma 13, al di fuori di tale ipotesi i pagamenti verranno effettuati dall'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

L'eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina vigente.

L'eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina vigente.

ART. 23 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, c. 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) l'appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La stazione appaltante si riserva di verificare, in capo all'appaltatore, che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

ART. 24 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

ART. 25 - CLAUSOLA FINALE

Con l'accettazione delle norme del presente documento, l'appaltatore ha dichiarato di aver preso conoscenza di tutte le relative clausole, che approva specificatamente, singolarmente, nonché nel loro insieme.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'appalto da parte della stazione appaltante e dell'appaltatore non costituisce in alcun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.

PARTE II – DISPOSIZIONI TECNICHE

Art. 26 – IMPIANTI OGGETTO DELL'APPALTO

Gli impianti oggetto dell'appalto sono quelli elettrici e speciali presenti nelle sedi di Arpa Piemonte indicate all'art. 1.

La manutenzione riguarda quindi:

- l'impiantistica elettrica FM e l'illuminazione;
- gli impianti speciali: segnalazione allarmi, videocitofonia, illuminazione di emergenza;
- gli impianti di trasmissione dati e telefonia;
- le cabine di distribuzione e trasformazione;
- i gruppi di continuità (UPS);
- i gruppi elettrogeni;

laddove non prevista da specifici contratti in essere relativamente alle ultime due tipologie.

Sono, pertanto, compresi nell'appalto tutti gli impianti di trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica a qualunque tensione, comprensivi di reti, componentistica e terminali, nulla escluso.

Sono escluse le manutenzioni inerenti gli impianti elettrici a servizio delle centrali termiche, delle UTA, delle centrali frigorifere, che restano in onere all'attuale manutentore degli impianti di climatizzazione, salvo specifica richiesta da parte della stazione appaltante per risolvere situazioni di emergenza.

Tra gli interventi di cui all'art. 9, a titolo indicativo, non esaustivo, si segnalano gli interventi di spostamento, sostituzione o rifacimento di parti di linee di distribuzione dell'energia elettrica, di spostamento di punti rete (fonia e dati), di adeguamento a seguito di modifiche dell'assetto distributivo, di sostituzione delle apparecchiature tipo interruttori, prese forza, deviatori, scatole di derivazione, corpi illuminanti, lampade di qualsiasi natura, luci di emergenza; sostituzione, riparazione di centraline, quadri elettrici, relè, rilevatori di fumo, ripristino funzionalità dei collegamenti dai punti terminali agli armadi di distribuzione e sostituzione parti danneggiate.

Gli interventi eseguiti devono essere sempre certificati a norma di legge.

ART. 27 – ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

Tale attività comprenderà le operazioni di manutenzione necessarie per mantenere in efficienza gli impianti riportate a livello indicativo, non esaustivo, nel seguito, la cui frequenza risulterà da un programma che sarà predisposto dall'appaltatore e che dovrà essere inviato alla stazione appaltante per l'assenso.

• Rete di distribuzione

- controllo integrità ed efficienza delle cassette di derivazione, prese e spine di tipo civile e industriale, interruttori, linee
- verifica del collegamento alla rete di terra delle prese elettriche
- controllo integrità ed efficienza corpi illuminanti
- controllo integrità ed efficienza impianti di sicurezza per la segnalazione delle vie di esodo e le uscite di sicurezza, compresa la riparazione o sostituzione delle batterie statiche e delle componenti elettroniche di governo
- prove e verifiche di funzionamento impianti citofonici, videocitofonici

• Impianto di messa a terra

- verifica integrità dell'impianto
- verifica serraggio delle connessioni nei punti accessibili
- sostituzione dei componenti che presentano evidenti segni di ossidazione

• Manutenzione cabine MT e BT

- verifica della presenza dei dispositivi di protezione individuali e di estinzione incendi
- controllo integrità ed efficienza alimentazione
- controllo dello stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti e integrità degli isolatori
- verifica integrità dei dispositivi di blocco che impediscono l'accesso alle parti in tensione
- controllo del serraggio dei collegamenti elettrici agli isolatori

- controllo dell'efficienza dei leverismi di apertura automatica (comando per intervento fusibili e/o bobina di apertura) e delle leve di rinvio a terra dei comandi
- verifica efficienza degli interblocchi meccanici e/o elettrici tra sezionatore di linea e sezionatore di terra
- controllo e verifica dell'integrità del quadro, dello stato di conservazione delle strutture di protezione, dell'efficienza dei dispositivi di blocco
- controllo e verifica dell'integrità e dell'efficienza dei sezionatori e degli interruttori
- controllo e verifica della taratura dei relè di protezione
- controllo e verifica dell'efficienza di commutatori, pulsanti, lampade, ecc. delle apparecchiature e circuiti ausiliari (contattori, relè, ecc.) alimentandole e disalimentandole, ove possibile, o effettuando verifiche con strumento
- controllo trasformatore e verifica componenti e accessori
- controllo quadro di rifasamento e verifica componenti e accessori

- **Manutenzione quadri**

- controllo integrità dell'apparecchiatura
- controllo integrità ed efficienza alimentazione
- controllo dello stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti
- verifica efficienza dei dispositivi di blocco
- controllo dello stato di conservazione delle protezioni
- controllo delle componenti di potenza e accessori
- verifica delle protezioni (fusibili, relè, interruttori)
- verifica tarature
- verifica ausiliari elettrici
- controllo integrità ed efficienza quadri di piano e di zona

- **Impianti di trasmissione dati e telefonia**

- verifica funzionalità dei collegamenti dai punti terminali agli armadi di distribuzione

- **Illuminazione di emergenza e segnalazione**

- controllo funzionalità con verifica dell'effettivo intervento in emergenza
- verifica dell'autonomia
- sostituzione batterie

- **Gruppi elettrogeni**

- controllo integrità e condizioni generali dell'apparecchiatura e accessori
- controllo motore e alternatore
- verifica efficacia dell'avviamento
- controllo livelli carburante, olio, liquido batterie
- controllo cinghie
- controllo filtri e loro sostituzione
- prova sotto carico e prova funzionale dei dispositivi di commutazione
- controllo serbatoio e funzionalità degli accessori

- **-Gruppi statici di continuità**

- pulizia filtri
- controllo stato batterie
- controllo tensione e frequenza
- prova dispositivi di commutazione
- controllo circuiti di ventilazione e termostato di sovratemperatura

ART. 28 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali impiegati debbono essere di primaria marca e di larga diffusione, avere caratteristiche adeguate al loro impiego ed essere rispondenti alle norme di settore vigenti; la rispondenza dovrà essere attestata da appositi certificati di omologazione ai sensi delle vigenti leggi in materia, in relazione all'ambiente in cui vengono installati.

Tutti i materiali, prima della loro installazione, dovranno essere sottoposti all'esame ed all'accettazione del D.L. che potrà rifiutarli ed esigere la loro sostituzione qualora non risultassero corrispondenti a quelli esistenti, o non possedessero i requisiti e le qualità richieste.

In ogni caso anche se i materiali fossero già stati impiegati e se ne rilevasse un qualsiasi difetto, sino a collaudo definitivo l'appaltatore sarà tenuto alla sostituzione dei medesimi comprese tutte le spese relative, quali il ripristino delle opere murarie e varie.

Nel caso in cui, durante gli interventi di manutenzione, si renda necessaria la sostituzione di parti dell'impianto dovranno essere usati ricambi originali o conformi, la cui corrispondenza alle normative vigenti in materia sia attestata da apposita omologazione e/o certificazione del produttore.